



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

AREA DIDATTICA E RICERCA
Servizio Didattica
Ufficio Diritto allo Studio e servizi agli studenti

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE
STUDENTESCA
ANNO ACCADEMICO 2019/2020**

Emanato con Decreto Rettorale rep. 346/2019



AREA DIDATTICA E RICERCA

Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia

Piazza Valleggio – Piano 0 – Stanza n. 0.028.0

Tel. +39 031 2383 227 – Fax +39 031 2383 228

Email: <https://infostudente.uninsubria.it/> PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it/web/tasse

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!



Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione.....	1
Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico	1
Articolo 3 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo.....	3
Articolo 4 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale	3
Articolo 5 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo	4
Articolo 6 – Esonero dai contributi universitari.....	4
Articolo 7 – Borse di studio di eccellenza e merito.....	7
Articolo 8 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell’Ateneo.....	7
Articolo 9 – Borse di studio per studenti stranieri	7
Articolo 10 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso	8
Articolo 11 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca.....	9
Articolo 12 – Rimborsi.....	10
Articolo 13 – Mancato versamento tasse e contributi	11
Articolo 14 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari	11
Articolo 15 – Accertamenti fiscali e sanzioni.....	12
ALLEGATO tecnico e procedurale al regolamento sulla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2018/2019.....	14



REGOLAMENTO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina gli importi della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2019/2020 e i criteri per l'esonero totale e parziale, nonché i criteri per la richiesta delle borse di studio.

Articolo 2 – Importo della tassa di iscrizione e del contributo unico

Il sistema di contribuzione è costituito da una parte di tassazione fissa (tassa di iscrizione) e da una parte variabile (contributo unico).

- **Tassa di iscrizione**

L'importo della tassa d'iscrizione, sia per le matricole che per gli studenti che rinnovano l'iscrizione, è stato fissato in € 156,00 ed è composto da due voci:

- tassa regionale, pari a € 140,00
- imposta di bollo, pari a € 16,00

Il pagamento della tassa di iscrizione è indispensabile per completare l'iscrizione e deve avvenire entro il 30 settembre 2019.

- **Contributo unico**

Il contributo unico è diverso per ogni studente ed è determinato, sia per gli studenti immatricolati che per gli iscritti ad anni successivi al primo, sulla base della condizione economica del nucleo familiare dello studente valutata mediante l'ISEE per le prestazioni universitarie (indicatore situazione economica equivalente) e sulla base del corso di laurea di appartenenza.

Per gli iscritti al primo anno il contributo viene così quantificato:

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 13.000	0
Da € 13.001 a € 30.000	$0,07 * (ISEE - 13.000)$
Da € 30.001 a € 65000	$(ISEE * 0,035 + 280) * K + 280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650 Area B 3.400 Area C 3.150
Oltre i 70.000	Area A 3.800 Area B 3.550 Area C 3.300



Per gli iscritti ad anni successivi al primo, il contributo varia in funzione dell'ISEE, della posizione di iscrizione e del numero di crediti acquisiti nel corso degli ultimi dodici mesi. In particolare uno studente è considerato:

- *regolarmente iscritto* ai fini del calcolo del contributo se è iscritto all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno;
- in possesso del *requisito di merito* se
 - essendo iscritto al secondo anno abbia conseguito entro la data del 10 agosto almeno 10 cfu;
 - essendo iscritto ad anni successivi al secondo abbia conseguito nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 cfu.

Caso n. 1: studente regolarmente iscritto in possesso del requisito di merito con ISEE minore o uguale a € 30.000

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 13.000	0
da € 13.001 a € 30.000	$0,07*(ISEE-13.000)$

Caso n. 2: studente NON regolarmente iscritto in possesso del requisito di merito con ISEE minore o uguale a € 30.000

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 13.000	€ 200
da € 13.001 a € 30.000	$0,07*(ISEE-13.000)*1,3$ con un minimo di € 200

Caso n. 3: studente NON in possesso del requisito di merito

ISEE	Contributo
Minore o uguale a € 4.000	€. 300
Da € 4.000 a € 11.000	€. 500
Da € 11.001 a € 21.000	$(ISEE*0,071 -560)*K+280$
Da 21.001 a € 65.000	$(ISEE*0,035+280)*K+280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650
	Area B 3.400
	Area C 3.150
Oltre i € 70.000	Area A 3.800
	Area B 3.550
	Area C 3.300



Caso n. 4: studente con ISEE superiore a € 30.000

ISEE	Contributo
Da € 30.001 a € 65.000	$(ISEE*0,035+280)*K+280$
Da € 65.001 a € 70.000	Area A 3.650 Area B 3.400 Area C 3.150
Oltre € 70.000	Area A 3.800 Area B 3.550 Area C 3.300

Il coefficiente K dipende dall'area di appartenenza del corso di laurea al quale si è iscritti e assume i valori riportati nella seguente tabella:

Area	K
A	1,2
B	1,1
C	1

L'elenco dei corsi di laurea suddiviso per area di appartenenza è riportato nell'allegato.

Articolo 3 – Modalità e scadenza di pagamento del contributo

Qualora il contributo risulti superiore a € 400 il pagamento viene suddiviso in:

- un acconto pari al 30% con scadenza il 17/12/2019;
- un saldo pari al restante 70% con scadenza il 27/05/2020.

Qualora lo studente, alla data di scadenza per il pagamento dell'acconto di contributo (17/12/2019), non abbia ancora presentata l'attestazione ISEE, e intenda comunque farla, è tenuto ad attendere l'acquisizione della stessa ai fini del ricalcolo del contributo corretto, qualora non intenda versare l'acconto di contributo massimo.

Qualora il contributo risulti minore o uguale a € 400 il pagamento avviene in unica soluzione con scadenza il 17/12/2019.

Gli studenti che si immatricolano ad un corso di laurea magistrale non a ciclo unico dopo il 17/12/2019 dovranno versare l'acconto del contributo entro il 31/03/2020 e il saldo entro il 27/05/2020.

Articolo 4 – Studenti a tempo parziale e fuori corso finale

Gli studenti iscritti ai corsi di studio part-time beneficiano di una riduzione del contributo pari al 15%.

Gli studenti iscritti in posizione di fuori corso finale da almeno due anni sono tenuti a pagare il contributo aumentato di una percentuale variabile in base al numero di anni trascorsi in posizione di fuori corso finale, così come illustrato dalla seguente tabella:



Numero anni fuori corso finale	Incremento di contribuzione
2	3 %
3	5 %
4 e oltre	10 %

Articolo 5 – Rateizzazione della quota a saldo del contributo

L'avviso di pagamento del saldo del contributo sarà disponibile, tramite i Servizi Web Segreterie Studenti, a partire dal mese di aprile. Una volta emesso l'avviso di pagamento verrà reso noto il termine entro il quale sarà possibile presentare all'ufficio Diritto allo studio e servizi agli studenti la richiesta di rateizzazione. Il saldo del contributo può essere pagato in tre rate mensili, con scadenza il 27/05/2020, il 26/06/2020 e il 27/07/2020, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- Importo da pagare pari o superiore a € 700;
- lo studente dimostri di trovarsi in uno stato di difficoltà economica tale da giustificare la richiesta di rateizzazione fornendo la documentazione necessaria ad attestare tale stato.

Il mancato pagamento di una rata comporterà il blocco immediato della carriera fino alla regolarizzazione della posizione amministrativa; il tardivo pagamento di una rata comporterà invece l'addebito degli oneri di mora previsti.

Il beneficio è revocato d'ufficio in caso di cessazione della carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea): in questo caso lo studente potrà concludere la propria carriera solo dopo aver regolarizzato la propria posizione con il pagamento integrale di quanto dovuto.

Non possono usufruire di questo beneficio:

- I laureandi della prima sessione dell'a.a. 2019/2020 (maggio-luglio 2020);
- Gli studenti che comunicano o modificano la dichiarazione ISEE, oppure che si iscrivono all'a.a. 2019/2020, dopo l'emissione dell'avviso di pagamento.

Articolo 6 – Esonero dai contributi universitari

Le tipologie di esonero previste sono:

1. Studenti risultati beneficiari di borsa di studio MAE ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario; la condizione per beneficiare di tale esonero è essere in possesso dell'attestazione di ottenimento della borsa di studio rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri.
2. Studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5/02/1992 n° 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dalle tasse e dal contributo universitario, ad eccezione dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (Tipologia H). Per beneficiare di questa tipologia di esonero è necessario che gli studenti, in sede di immatricolazione,



presentino la certificazione rilasciata dall'ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo e che hanno già beneficiato dell'esonero, la prima rata comprenderà solo l'imposta di bollo e non sarà necessario presentare una nuova richiesta. Gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell'anno accademico precedente.

3. Studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge n° 118/71 con un ISEE non superiore a € 4.000, ai quali viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento del contributo universitario (Tipologia HP). L'esonero è riconosciuto agli studenti iscritti in posizione regolare. Una volta presentata la domanda di esonero gli interessati dovranno produrre:

- un'autocertificazione del proprio stato di famiglia;
- copia del verbale rilasciato dall'ASL (Commissione medica) da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore (qualora la certificazione d'invalidità non fosse soggetta a revisione la stessa dovrà essere presentata solo all'atto della prima richiesta d'esonero);
- la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità.

L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% (cfr. i punti 4, 5, 6 del verbale ASL) e percepisce la relativa pensione.

4. Studenti appartenenti ad un nucleo familiare con la presenza di più studenti universitari iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria: è riconosciuto un esonero pari a € 100 che vengono dedotti dal contributo unico (Tipologia C).
5. Studenti iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria appartenenti al corpo della Guardia di Finanza in servizio ed in congedo e i loro figli (anche orfani) residenti nella Regione Lombardia: è riconosciuta la riduzione del 30% del pagamento del contributo unico con esclusione della tassa regionale e dell'imposta di bollo (Tipologia FIN);
6. Studenti immatricolati ai corsi di laurea triennale in Fisica e Matematica e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale in Fisica, Matematica, Informatica, Biomedical Sciences, Biotecnologie molecolari e industriali, Scienze Ambientali e Chimica, che abbiano conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale, versano la sola tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico. Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo di uno di questi corsi di laurea triennale o magistrale versano solo la tassa d'iscrizione e sono esonerati dal contributo unico se:
 - hanno acquisito alla data del 30/11/2019 tutti i crediti previsti complessivamente nel piano studi fino all'anno precedente a quello d'iscrizione;
 - hanno una media ponderata non inferiore ai 27/30;
 - aver conseguito la votazione di almeno 100/110 nella laurea triennale.



Le predette tipologie di esonero non sono in nessun caso cumulabili tra loro.

Le domande di esonero dal contributo universitario possono essere presentate dal 16/10/2019 al 17/12/2019, tramite i Servizi Web Segreterie Studenti solo dagli studenti iscritti all'a.a. 2019/2020. In ogni caso è necessario presentare i documenti cartacei ai fini della valutazione della domanda di esonero presso la segreteria studenti di appartenenza entro e non oltre il 17/12/2019.

Non saranno accolte le istanze presentate solo on-line senza la consegna dei documenti cartacei o solo le istanze cartacee senza la richiesta on-line.

Ugualmente perentorio è il termine (17 Dicembre 2019) entro il quale presentare la dichiarazione della Condizione Economica accertata tramite l'attestazione ISEE del nucleo familiare.

Non beneficiano degli esoneri, tranne che per le tipologie n° 2, 3, 4 o 5:

- studenti già in possesso di diploma di laurea o diploma universitario;
- studenti che in seguito ad istanza di riconoscimento di carriera pregressa, a passaggio interno o a trasferimento presso il nostro Ateneo ottengano un'abbreviazione di corso oppure una convalida di esami di profitto nella nuova carriera.

Sono concessi d'ufficio i seguenti esoneri:

1. studenti risultati beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio finanziate con fondi regionali: a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dal pagamento della tassa regionale e del contributo universitario;
2. studenti beneficiari o idonei non beneficiari al conseguimento delle borse di studio regionali che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa di studio: a questi studenti viene riconosciuto l'esonero totale dalla tassa regionale e parziale (50%) del contributo universitario.

La concessione dell'esonero per gli studenti beneficiari o idonei al conseguimento delle borse di studio regionali viene effettuata d'ufficio ed è subordinata alla pubblicazione della graduatoria; si ricorda che agli studenti richiedenti la borsa di studio regionale per l'a.a. 2019/2020: il pagamento del contributo unico viene sospeso.

Gli studenti stranieri in arrivo presso l'Università degli Studi dell'Insubria nell'ambito di convenzioni internazionali con Atenei esteri, o aderenti ad accordi quadro o bilaterali Erasmus in base ai quali sia previsto lo scambio di studenti, sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dai contributi universitari per la durata del periodo di validità della convenzione e/o accordo. Tale beneficio è concesso nel rispetto del principio della reciproca esenzione dalle tasse degli studenti in mobilità.

Ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 *“Chiunque, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri*



del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato)".

Articolo 7 – Borse di studio di eccellenza e merito:

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, n°85 borse di studio per l'a.a. 2019/2020 di cui:

- n. 35 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 2.000;
- n. 15 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, dell'importo di € 5.000;
- n. 20 borse riservate a studenti in sede e fuori sede iscritti al secondo anno di corso triennale o magistrale a ciclo unico e che non hanno beneficiato della borsa di studio nell'anno accademico precedente, dell'importo di € 1.000;
- n. 5 borse riservate ai vincitori di concorsi di interesse nazionale che risultino iscritti all'Università degli Studi dell'Insubria, dell'importo di € 1.000;
- n. 5 borse riservate a studenti in sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 2.000;
- n. 5 borse riservate a studenti fuori sede iscritti al primo anno di corso di laurea magistrale non a ciclo unico, dell'importo di € 5.000.

Vengono confermati i medesimi criteri e le stesse modalità di conferimento delle borse di studio erogate per l' a.a. 2018/2019.

Si specifica, inoltre, che i requisiti per il mantenimento per tutte le borse di studio di eccellenza e merito saranno validi per l'intera durata del corso di studio per ciascun beneficiario.

Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 8 – Borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001 borse di studio per gli atleti iscritti ai College sportivi dell'Ateneo. Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.



Articolo 9 – Borse di studio per studenti stranieri

L'Ateneo istituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DPCM 9 aprile 2001, n°10 borse di studio per studenti di nazionalità straniera provenienti da paesi extra UE e non OCSE iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrali non a ciclo unico. Criteri, procedure di richiesta e modalità di conferimento di tutte le borse di studio sono contenute in un bando specificamente dedicato.

Si rinvia per tutte le informazioni relative alle borse di studio a visionare gli appositi bandi di concorso sul sito web d'ateneo alla pagina dedicata al diritto allo studio.

Articolo 10 – Contributi e more valide per tutti i tipi di corso

Sono stabiliti i seguenti contributi ed oneri di mora:

Descrizione	Ammontare
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) fino a 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 50
Contributo per versamento tardivo delle tasse e contributi (comprese scuole di specializzazione) oltre i 30gg. dalla rispettiva scadenza	€ 100
Contributo per iscrizione ad anni successivi al primo dopo il 31/12/2019 in posizione regolare	€ 100
Contributo per versamento tasse dottorati di ricerca oltre il termine previsto del 02/12/2019	€ 50
Contributo annuale per ricognizione studi	€ 200
Contributo per riconoscimento della carriera pregressa (per rinunciatari e decaduti)	€ 200
Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale	€ 300
Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine del 16/10/2019 e fino al 31/12/2019	€ 50
Contributo per ritardata attestazione ISEE oltre il termine di scadenza (31/12/2019) solo per gravi motivi documentati	€ 300



Diploma Supplement	Primo rilascio gratuito, € 30 per le copie successive
Contributo di ammissione all'esame di laurea, avente valore abilitante all'esercizio della professione, dei corsi triennali dell'area sanitaria	€ 200
Iscrizione agli esami di stato sessione anno solare 2020	€ 49,58 per concessioni governative € 400,00 contributo per esame di stato comprensivo di assicurazione trimestrale per Medico Chirurgo, per esame di stato per Biologo – Chimico – Dottore Commercialista – Esperto contabile - Odontoiatra
Contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato, per scuole di specializzazioni non mediche, per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale	€ 20
Duplicato Carta Ateneo	1° rilascio gratuito dal 2° rilascio € 10
Iscrizione ai corsi singoli	€ 120
Congedo in partenza	€ 100
Passaggi interni tra vari corsi di studio	€ 55
Contributo in caso di accoglimento di altre istanze amministrative oltre i termini prescritti	€ 100

I contributi di mora per il ritardato pagamento della tassa d'iscrizione saranno addebitati sull'avviso elettronico della quota di acconto del contributo unico. La penale per la presentazione tardiva dell'attestazione ISEE sarà versata unitamente alla quota di acconto o di saldo a seconda della data di presentazione dell'ISEE.

Articolo 11 – Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca

Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, con o senza borsa di studio, sono tenuti al versamento, entro il 02/12/2019, della sola tassa di iscrizione pari a € 156.



Il contributo per l'iscrizione alle scuole di specializzazione è determinato in:

Area medica per laureati in medicina e chirurgia	Area medica per altri laureati	Altre Scuole di Specializzazione
Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 1.000,00	Prima rata comprensiva di imposta di bollo € 800,00	Prima rata comprensiva di tassa regionale e imposta di bollo € 940,00
Seconda rata € 1.000,00	Seconda rata € 800,00	Seconda rata € 800,00
Totale € 2.000,00	Totale € 1.600,00	Totale € 1.740,00

Articolo 12 – Rimborsi

È possibile chiedere il rimborso della tassa regionale solo nei seguenti casi:

- Studenti iscritti ad anni successivi al primo che presentino domanda di trasferimento ad un altro Ateneo fuori dalla Regione Lombardia entro e non oltre il 31/10/2019, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento;
- Studenti che rinnovano l'iscrizione all'a.a. 2019/2020 e che si laureino entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019, purché la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dal conseguimento del titolo finale.

Qualora si sia proceduto ad una doppia iscrizione, secondo le disposizioni emanate da Regione Lombardia, il rimborso della tassa regionale dovrà essere chiesto direttamente all'Ateneo di seconda immatricolazione.

Agli studenti che, per qualsiasi motivo, versino più del dovuto (per doppi pagamenti, errori materiali o altri motivi) verrà, a domanda, rimborsata la differenza.

Nel caso in cui non sia stato rispettato il termine per presentare la domanda di rimborso e la domanda venga accolta, il contributo per l'accoglimento di altre istanze amministrative, di cui all'articolo 6, verrà dedotto dal quantum rimborsato.

Per ottenere i rimborsi previsti è necessario che l'interessato (o un suo delegato munito di delega e di fotocopia del documento d'identità dell'interessato) si rivolga alla Segreteria Studenti di appartenenza, che metterà a disposizione la modulistica necessaria: alla domanda dovranno essere allegati gli originali delle attestazioni e/o ricevute di pagamento degli importi di cui si chiede il rimborso: senza le ricevute originali non è in alcun modo possibile procedere al rimborso.



Non sono comunque rimborsabili:

- La tassa d'iscrizione versata da studenti che abbiano rinnovato l'iscrizione all'a.a. 2019/2020;
- Il contributo di ammissione per i corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico a numero programmato, per scuole di specializzazioni non mediche, per master, corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento professionale;
- Il Contributo per domanda d'iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale;
- Eventuali more e/o penali.

Articolo 13 – Mancato versamento tasse e contributi

Gli studenti che non risultino in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi relativi a tutti gli anni d'iscrizione non potranno proseguire la carriera: non saranno ammessi agli esami di profitto, all'esame di laurea e non potranno ottenere il trasferimento presso altro ateneo. I medesimi non potranno rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2019/2020, ottenere certificati, presentare domanda di esonero, domanda di borsa di studio o iscriversi alle collaborazioni studentesche; gli esami sostenuti senza avere regolarizzato la posizione amministrativa saranno annullati con apposito provvedimento rettorale.

Articolo 14 – Disposizioni per gli studenti rinunciatari

Gli studenti iscritti all'anno accademico 2019/2020 che rinunciano agli studi in corso d'anno, senza aver sostenuto esami nel corrente anno accademico, sono esonerati dal pagamento del contributo unico, a condizione che la rinuncia sia presentata entro il termine di scadenza del versamento della quota di saldo (27 maggio 2020). In caso di rinuncia agli studi presentata oltre tale termine, il contributo unico è comunque dovuto, oltre agli oneri di mora.

L'acconto del contributo unico, eventualmente versato entro il 17/12/2019, non sarà restituito.

Sono tenuti al versamento dell'intero contributo unico e dell'eventuale mora gli studenti iscritti all'anno accademico 2019/2020 che rinunciano agli studi in corso d'anno e che nell'anno accademico hanno:

- sostenuto esami, anche con esito negativo (anche prove parziali), purché registrati;
- e/o ottenuto riconoscimento o convalida di attività didattiche formative organizzate dalle università, con esclusione del superamento del test di verifica della preparazione iniziale, di competenza dell'anno accademico 2019/2020;

Per gli studenti iscritti a un anno successivo al primo sono considerati esami dell'anno accademico 2019/2020 quelli sostenuti nel primo appello utile dell'anno accademico 2019/2020.

Gli studenti tenuti al versamento del contributo unico potranno presentare la dichiarazione della condizione economica senza alcun onere aggiuntivo.



Gli studenti rinunciatari e decaduti, anche presso altri atenei, che si iscrivono o reimmatricolano presso l'Università degli Studi dell'Insubria, con riconoscimento, previa richiesta, della carriera pregressa, sono tenuti a versare la tassa annuale di ricognizione studi per ogni anno di interruzione successivo a quello di ultima iscrizione, fino a un massimo di cinque anni di interruzione, oltre il contributo di € 200,00 per il riconoscimento della carriera pregressa.

L'importo della tassa annuale di ricognizione studi è quello in vigore all'atto della richiesta di iscrizione o re immatricolazione.

Le predette disposizioni si applicano anche nel caso di riconoscimento della carriera pregressa ottenuta successivamente alla domanda di re-immatricolazione.

Articolo 15 – Accertamenti fiscali e sanzioni

L'Università degli Studi dell'Insubria effettuerà controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla veridicità delle dichiarazioni e svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune chiedendo informazioni all'Amministrazione Finanziaria, agli Uffici Catastali ed alla Polizia Tributaria.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati direttamente dall'Università degli Studi dell'Insubria o da altri enti preposti al controllo (Guardia di Finanza), si riscontri una difformità della condizione economica tra quanto dichiarato dallo studente e quanto rilevato dalle risultanze degli accertamenti effettuati presso i competenti uffici fiscali, lo studente sarà tenuto a corrispondere la differenza tra la seconda rata o contributo unico risultante dalla verifica e quella dovuta in base all'attestazione ISEE, nonché sarà soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 68/2012 pari al triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria, sulla base delle risultanze dell'accertamento, e alla ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010, variabile da € 500 a € 5000. La sanzione ex art. 38 viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato alla contribuzione massima prevista.

Esempio:

2 rata pagata € 200

2 rata accertata a seguito di controllo € 400

Conguaglio a debito € 200

2 rata massima per la fascia di appartenenza A € 3800

Calcolo sanzione:

$400:3800=x:5000$

La sanzione sarà pari a € 526,32

Nel caso la proporzione determini un risultato inferiore a € 500, la sanzione viene innalzata a € 500; se la sanzione è compresa tra € 500 e € 1000 sarà pari all'importo determinato; se la sanzione supera € 1000, la stessa sarà diminuita a € 1000.

Le sanzioni amministrative possono essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981.



Si segnala che l'attestazione ISEE, che è una certificazione prodotta sulla base di una **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, verrà inviata all'Agenzia delle Entrate per gli opportuni controlli incrociati con le dichiarazioni reddituali.

Si ricorda, come anche previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000, che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.



ALLEGATO TECNICO E PROCEDURALE AL REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA PER L'ANNO ACCADEMICO 2019/2020

Questo allegato tecnico è parte integrante del regolamento sulla contribuzione studentesca per l'anno accademico 2019/2020 e illustra le modalità operative utili per il rinnovo dell'iscrizione, le tipologie di corsi di laurea per determinare il coefficiente correttivo del contributo unico, regole e avvertenze per ottenere e presentare l'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario e le modalità operative per effettuare i pagamenti in favore dell'Ateneo.

MODALITA' OPERATIVE SUL RINNOVO ISCRIZIONE

Il rinnovo dell'iscrizione si effettua in modalità online collegandosi alla pagina dei **Servizi Web Segreterie Studenti** accessibile dal sito internet www.uninsubria.it nella sezione home page e mediante il pagamento dell'avviso elettronico di pagamento della tassa d'iscrizione stampabile direttamente dalla procedura di iscrizione.

Nel caso in cui lo studente non ottemperi secondo la modalità sopra descritta sarà tenuto a presentare la domanda di rinnovo iscrizione alla Segreteria Studenti di appartenenza che provvederà alla stampa e alla consegna allo studente dell'avviso di pagamento.

Gli studenti che prevedono di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2018/2019 (febbraio – marzo 2020) non devono rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2019/2020.

Gli studenti che intendono trasferirsi per il prossimo anno accademico ad altra Università, presentando formale istanza di trasferimento entro e non oltre il 7/01/2020, non sono tenuti al rinnovo dell'iscrizione. Qualora i predetti studenti rinnovino l'iscrizione all'Università degli Studi dell'Insubria per l'anno accademico 2019/2020, il rimborso della tassa regionale verrà concesso solo se il trasferimento è stato richiesto per un ateneo al di fuori della Regione Lombardia, a condizione che l'istanza amministrativa di trasferimento ad altro Ateneo sia inoltrata entro e non oltre il 31 ottobre 2019, e che la domanda di rimborso venga presentata entro 30 gg. dalla domanda di trasferimento.

Regole in materia di iscrizione oltre i termini

Dal 1° gennaio 2020 è consentita l'iscrizione solo in posizione di fuori corso finale previo versamento dell'onere di mora pari a €.100,00. Lo studente che, dopo il 31 dicembre 2019, deve iscriversi in posizione regolare dovrà corrispondere un'ulteriore indennità di mora pari a €. 100,00.



AREE DEI CORSI DI LAUREA

Area A (coefficiente K=1,2): Corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, corsi di laurea in Chimica, Scienze Chimiche, Chimica Industriale Gestionale e Tessile, Chimica e Chimica Industriale, Fisica, Scienze Naturali, Scienze Ambientali, Valutazione e Controllo Ambientale, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Scienze dell'Ambiente e della Natura, Biotecnologie, Scienze Motorie, corsi di laurea specialistica/magistrale in Scienze Chimiche, Chimica Industriale, Chimica, Scienze Ambientali, Analisi e Gestione delle Risorse Naturali, Fisica, Biotecnologie Industriali e Biocatalisi, Biotecnologie Molecolari e Industriali, Biologia Applicata alla Ricerca Biomedica, Biomedical Sciences.

Area B (coefficiente K=1,1): Corsi Area Sanitaria (tranne Scienze Motorie), corsi di laurea in Matematica, Informatica, Scienze e Tecnologie dell'Informazione, Scienze biologiche, Biologia Sanitaria, Scienze e Tecnologie Biologiche, Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell'ambiente, Ingegneria ambientale per la sostenibilità degli ambienti di lavoro, Scienze della mediazione Interlinguistica e Interculturale, corso di laurea magistrale in Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale, corso di laurea specialistica in Scienze Biologiche, Informatica e Matematica e corsi di laurea magistrale in Biologia, Informatica e Matematica.

Area C (coefficiente K=1): Corsi di laurea in Economia e Commercio, Economia e Management, Economia e Amministrazione delle Imprese, corsi di laurea magistrale in Imprenditorialità e Management Internazionale, Economia e Diritto di Impresa, Economia dell'Innovazione, corsi di laurea specialistica in Economia Banca e Finanza e Economia e Commercio, Corso di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, corso di laurea specialistica in Giurisprudenza, corsi di laurea in Discipline Giuridiche, Scienze Giuridiche, Scienze del Turismo, Scienze dei Servizi Giuridici per Giuristi d'impresa e della Pubblica Amministrazione, corso di laurea in Scienze della comunicazione e in Scienze dei beni e delle attività culturali, corso di laurea specialistica/magistrale in Scienze e Tecniche della Comunicazione, corso di laurea in Storia e Storie Contemporaneo.



L'ISEE PER LE PRESTAZIONI UNIVERSITARIE

Criteria per la determinazione della condizione economica del nucleo familiare dello studente

Gli studenti che intendono usufruire della riduzione del contributo unico rispetto all'importo massimo e per le prestazioni del diritto allo studio universitario dovranno ottenere l'attestazione ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, presentando entro **il 16 ottobre 2019** la dichiarazione sostitutiva unica presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAAF), altri soggetti autorizzati o il sito internet dell'INPS.

L'ISEE verrà acquisito direttamente dall'Università dal sito dell'INPS tramite procedura automatizzata. La procedura automatica d'acquisizione degli ISEE per l'a.a. 2019/2020 fornirà agli studenti la registrazione del proprio valore ISEE entro circa 2 settimane dall'approvazione dell'ISEE da parte dell'INPS senza che lo studente comunichi nulla all'Ateneo.

Gli studenti che non otterranno o non presenteranno l'attestazione ISEE non potranno presentare la domanda di esonero, ottenere il punteggio previsto per il reddito in caso d'iscrizione all'albo delle collaborazioni studentesche (200 ore), iscriversi ai bandi per le borse di studio d'ateneo.

Dopo il pagamento del saldo del contributo unico non saranno accettate presentazioni di dichiarazioni ISEE.

Gli studenti che prevedono di laurearsi nella sessione straordinaria dell'a.a. 2018/2019 (febbraio – marzo 2020) devono comunque premunirsi dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario sottoscrivendo la DSU entro il 16 ottobre 2019. Coloro che non vi provvederanno saranno soggetti alle penali previste.

Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva unica entro la scadenza del 16 ottobre 2019, anche se entro tale data non siano ancora immatricolati al corso di laurea magistrale. Dopo tale data verranno applicate le penali e le regole per la presentazione dell'attestazione ISEE oltre i termini. Gli studenti che presentano istanza di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico e che hanno conseguito la laurea triennale presso un altro ateneo, non sono soggetti alle disposizioni di cui sopra beneficiando di 15 giorni, dal momento in cui si sono immatricolati, entro cui dover presentare la dichiarazione ISEE.

Non saranno acquisite le attestazioni ISEE che non siano state rilasciate per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario o contengano errori o omissioni. Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici contiene



ANNOTAZIONI, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/differmità.

La penale prevista, per la ritardata sottoscrizione della DSU, sarà pari a €50 fino al 31 dicembre 2019. Dopo tale data gli studenti (ad esclusione dei laureandi) saranno tenuti a versare l'intero contributo unico. Eventuali presentazioni dell'ISEE dopo il 31 dicembre 2019 e fino al 27 maggio 2020, potranno avvenire solo su apposita istanza, debitamente documentata, circa i gravi motivi di impedimento alla presentazione nei termini: in caso di accoglimento lo studente sarà tenuto a versare la penale di €. 300,00.

Scadenza modello ISEE 2019: le novità sul termine di validità

Fino allo scorso anno, il **modello ISEE** era valido dalla data di rilascio e fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 10, comma 4, decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha **modificato la validità delle DSU** ai fini ISEE, stabilendo che dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione sia valida dalla data di presentazione fino al successivo 31 agosto.

Il decreto legge che ha introdotto il reddito di cittadinanza (DL n. 4 del 28 gennaio 2019) ha ulteriormente modificato tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità e di scadenza delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

Pertanto, alle DSU presentate nell'anno 2019, a legislazione vigente, si applicano le seguenti regole e scadenze:

- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019 sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019 (ad es., una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019). Si precisa che le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Pertanto, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019;
- le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019 sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020 (ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020).

Per tutte le informazioni riguardanti la normativa legata all'ISEE per le prestazioni del diritto allo studio universitario si rimanda al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n°159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di



applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", nonché al CAAF incaricato dallo studente presso cui la dichiarazione ISEE sarà rilasciata.

Disposizioni per studenti stranieri

L'Università degli studi dell'Insubria ha affidato al caf UIL (sede di Como e sede di Varese) il servizio per il rilascio agli studenti stranieri (con redditi prodotti all'estero) dell'attestazione ISEE.

Tutti gli studenti stranieri che vorranno ottenere il rilascio dell'ISEE ai fini del calcolo del contributo unico dovranno obbligatoriamente rivolgersi ai seguenti CAF UIL:

- CAF UIL MILLENIUM SRL Via Torriani, 27 – 22100 Como tel. 031/269143
- CAF UIL S.I.V. SRL Via Cairoli 5/G – 21100 Varese tel. 0332/288019

Ai sensi dell'art. 46 del DPR 394/1999 la condizione economica e patrimoniale dello straniero è valutata in base al tasso di cambio medio dell'Euro per l'anno 2017 e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del paese nel quale i redditi sono stati prodotti (con indicazione della composizione del nucleo familiare dello studente) e tradotta in lingua italiana dalle competenti autorità italiane. La documentazione può essere anche rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche/consolari estere in Italia per quei paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana e legalizzata dalle prefetture ai sensi dell'art. 33 del DPR 445/2000.

I cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri il cui elenco è definito da specifico decreto ministeriale la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale: tali studenti dovranno pagare la contribuzione minima prevista.

Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica e patrimoniale, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio immobiliare eventualmente posseduti in Italia.

Lo studente straniero è comunque obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.

In ogni caso il reddito dichiarato dagli studenti stranieri non potrà essere inferiore a € 5.954,00 corrispondente ai mezzi minimi di sostentamento che devono essere comprovati ai fini della richiesta del visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Tale



valore costituirà pertanto la soglia minima ai fini della valutazione dei requisiti relativi alle condizioni economiche.

Cittadini svizzeri

I cittadini svizzeri, in virtù dell'accordo bilaterale sottoscritto in data 21/06/1999 e ratificato in data 17/04/2002 sono parimenti equiparati ai cittadini comunitari. I predetti studenti sono tenuti a presentare idonea documentazione attestante la propria condizione economica e la composizione del nucleo familiare di appartenenza.

Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza (del nucleo familiare di appartenenza) in Svizzera.

Tali studenti sono tenuti a presentare la "NOTIFICA DI TASSAZIONE". Il calcolo per determinare la condizione economica terrà conto della voce denominata "Totale dei redditi" (tutti i dati indicati prima del rigo deduzioni): tale somma dovrà essere maggiorata del 20% della sostanza dichiarata, sia mobiliare sia immobiliare. In assenza di tali informazioni sul modulo della Notifica di tassazione, lo studente è tenuto a dichiarare l'ammontare degli stessi, qualora posseduti: in particolare il patrimonio immobiliare posseduto all'estero è valutato solo nel caso di fabbricati ad uso abitativo sulla base del valore convenzionale di €. 500,00 al metro quadrato.

Redditi prodotti in Svizzera da studenti con residenza in Italia

Gli studenti che hanno la residenza del nucleo familiare in Italia e reddito prodotto all'estero (cd. Frontalieri) sono tenuti a presentare ai CAF la documentazione del datore di lavoro attestante l'ammontare del reddito percepito.



COME EFFETTUARE UN PAGAMENTO

L'avviso di pagamento Pago PA sarà reso disponibile e stampabile collegandosi alla pagina dei Servizi Web Segreterie Studenti accessibile dal sito internet www.uninsubria.it – sezione home page.

La stampa degli avvisi di pagamento e il rispetto delle scadenze per il pagamento delle rate stesse è a carico degli studenti.

Le ricevute dei pagamenti devono essere conservate per l'intera durata degli studi. Si ricorda, per coloro che utilizzano il sistema di home banking per effettuare i pagamenti delle rate, che, ai fini della detrazione fiscale, è necessario stampare comunque l'avviso di pagamento unitamente alla ricevuta.

Con l'avviso di pagamento Pago PA sarà possibile effettuare ogni tipo di pagamento	Bonifico Bancario Codici bancari dell'Ateneo: BANCA POPOLARE DI SONDRIO – FILIALE 158 VARESE IBAN IT29 D 05696 10801 0000 85001X87 BIC/SWIFT: POSOIT22
Con POS agli sportelli delle Segreterie Studenti (non sono accettate American Express e Diner's Club)	I pagamenti effettuati tramite bonifici bancari o operazioni di pagamento di internet banking sono soggetti alle disposizioni previste dalla direttiva europea sui servizi di pagamento (D.Lsg 27/01/2010 n°11): pertanto al fine di evitare l'addebito delle more sui ritardati pagamenti si sconsiglia di provvedere al pagamento tramite bonifico o internet banking e soprattutto negli ultimi giorni di scadenza delle rate. Farà fede la valuta di accredito sul conto corrente bancario dell'Università. (occorre sempre specificare i dati dello studente come ad es. il numero di matricola, nome e cognome, corso di laurea)
	Con il pagamento tramite bonifico è obbligatorio portare la ricevuta allo sportello della propria Segreteria Studenti.